



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 994 DEL 13/08/2026

**OGGETTO: VIA FEREGGIANO N. 93
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
PER LAVORI RIFACIMENTO FACCIATA CIV 93 (PROROGA)**

IL DIRIGENTE

Premesso che

l'Amministrazione del condominio del civ 93 di via Fereggiano ha richiesto la proroga della ORM 864 del 13/07/2026, provvedimento di modifica della viabilità per effettuare le lavorazioni per il rifacimento dell'intonaco e finitura della facciata;

Preso atto del rilascio, in data 10/08/2026 con prot. PG/2026/411983, della proroga dell'autorizzazione alla rottura suolo pubblico dalla Direzione Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Strade, pratica OGU-OS-260618-652-26/P/P;

Tenuto conto che le lavorazioni richiedono la modifica della viabilità della circolazione veicolare e pedonale nel tratto suddetto della via Fereggiano nel territorio del Municipio III – Bassa Valbisagno;

Preso atto dell'autorizzazione all'occupazione suolo, PG/2026/412160 del 11/08/2026 rilasciata dall' Ufficio Permessi del Municipio III bassa-Valbisagno;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione

di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno:

1. istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
2. adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice;

Visto inoltre:

- a. le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013, in allegato;
- b. Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7;
- c. Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art. 107;
- d. *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- e. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- f. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";

ORDINA

La proroga dell'**ORM 864/2026** con le stesse modalità e prescrizioni e più precisamente;

in **via Fereggiano** lato levante, nel tratto compreso tra i civv. 167 e 177 con decorrenza immediata, fino al giorno **28/08/2026 dalle ore 00:00 alle ore 24:00**, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

- A. È istituito il limite massimo di velocità di 30Km/h;
- B. dovrà essere sempre garantito il transito pedonale in adiacenza all'area occupata, tramite un percorso pedonale fisicamente separato dalla carreggiata

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il

segnalamento temporaneo” e adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All’impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell’ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell’intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall’inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All’impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione nonché il ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell’adozione del presente provvedimento

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

VIA FEREGGIANO CIVICO 93 - 16144 - GENOVA (GE) DEFINIZIONE OCC. SUOLO DEI PONTEGGI "A UNA GAMBA"

La partenza dei ponteggi avverrà con il sistema cosiddetto "ad una gamba" fino ad un'altezza pari a 4,50 m, dopodiché verrà montato il piano completo largo 1,50 m.

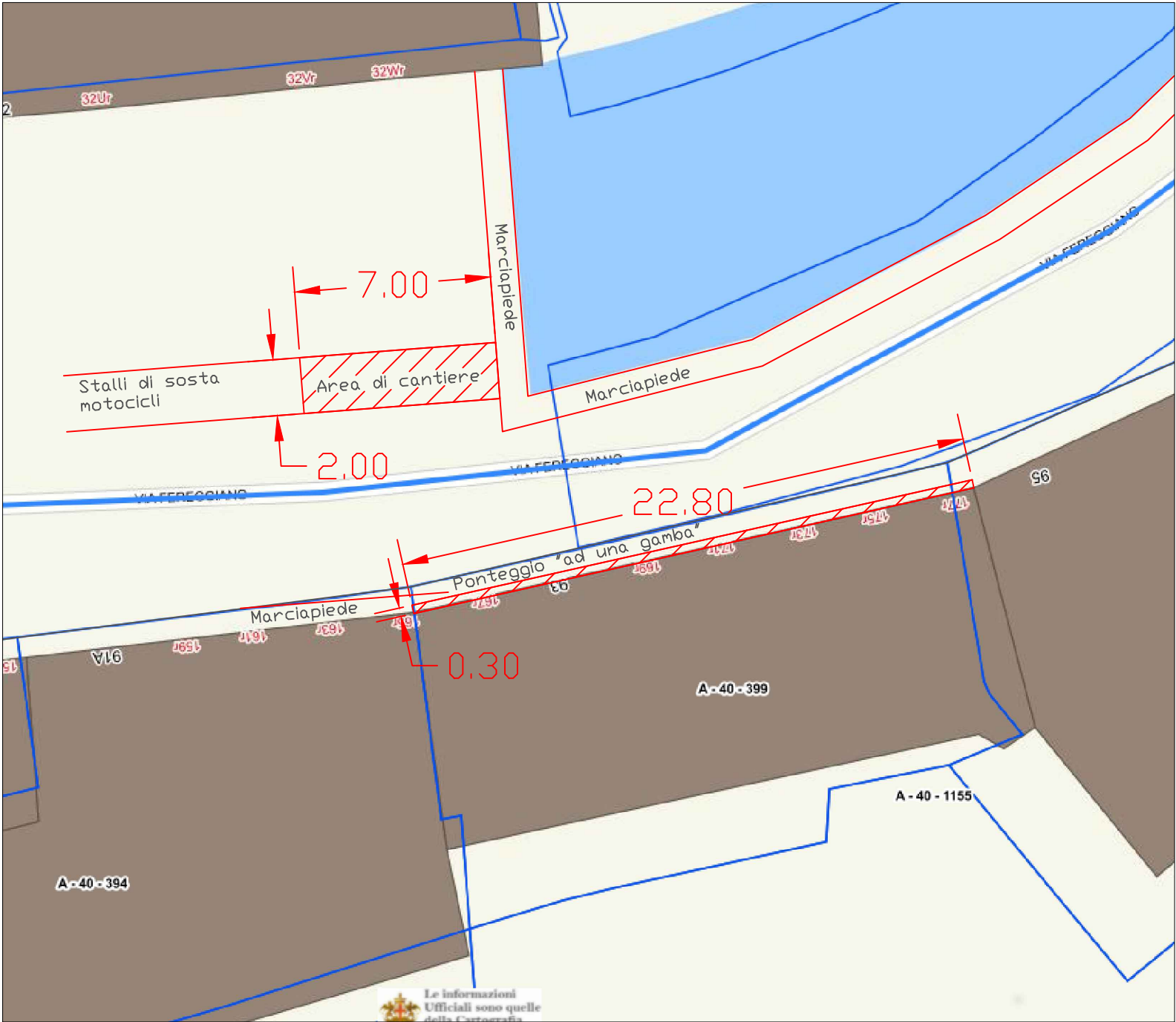
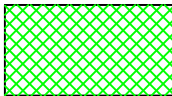
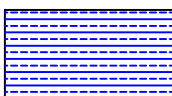


TAVOLA:

OCCUPAZIONE SUOLO
A LIVELLO STRADA

Legenda

-  Area pubblica
-  Area privata chiusa al pubblico
-  Mantovana



VIA FEREGGIANO CIVICO 93 - 16144 - GENOVA (GE) DEFINIZIONE SOPRASSUOLO DEI PONTEGGI
Il primo piano di lavoro inizierà da un'altezza pari a 4,50 m, così come il castello di tiro.

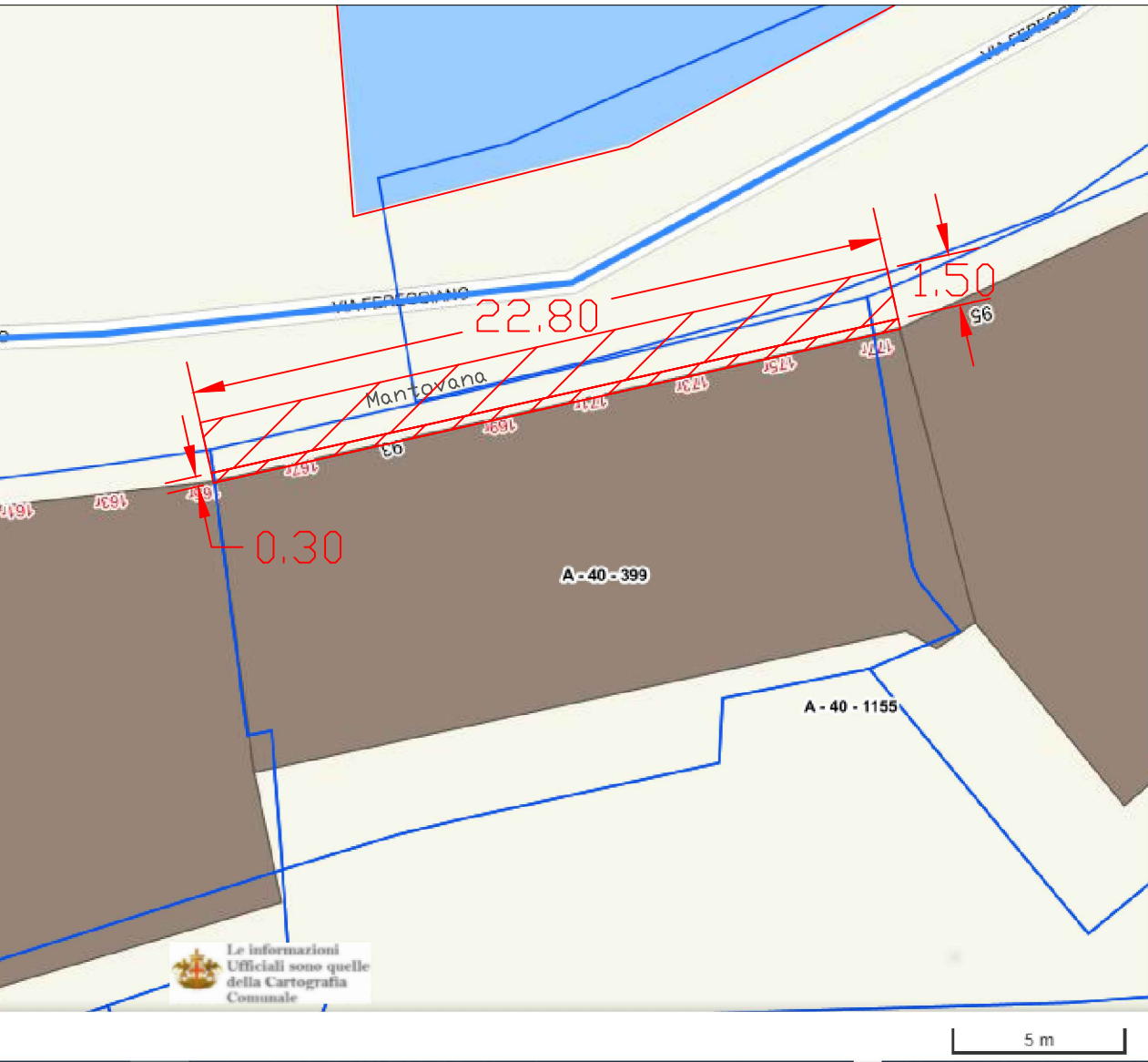
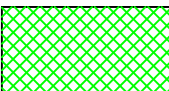
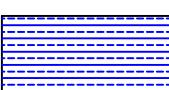


TAVOLA:
OCCUPAZIONE SUOLO
SOPRASSUOLO

Legenda

	Area pubblica
	Area privata chiusa al pubblico
	Mantovana

